



COMUNE DI
BORGO A
MOZZANO

**SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI**

*Regolamento
per la disciplina dell'addizionale
comunale all'I.R.P.E.F.
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)*

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 27 FEBBRAIO 2007

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF - introdotta dall'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007 - relativamente ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Borgo a Mozzano alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento).

Articolo 2 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come stabilito dall'art. 1, comma 142 lett. a), della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. L'aliquota per l'anno 2007 è determinata nella misura di 0,7 punti percentuali.
3. Per gli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, in assenza di provvedimenti di variazione adottati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.
4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 3 - VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato all'Ente con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Articolo 4 - ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, in sede di determinazione annuale della misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, può prevedere una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
2. Non è prevista alcuna soglia di esenzione per l'anno 2007.

Articolo 5 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dal D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Articolo 6 - EFFICACIA

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27 Legge 28.12.2001 n. 448, il 1° gennaio 2007.